



COMUNE DI SARTEANO
- Provincia di Siena -

Ordinanza del Sindaco

Numero: 3
Data: 11-03-2020

Oggetto: **D.P.C.M. 09.03.2020 - Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 - attuazione - sospensione attività commercio su aree pubbliche**

IL VICE SINDACO

VISTO il D.L. 23.02.2020 n. 06 recante misure urgenti in maniera di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. 09.03.2020 concernente ulteriori disposizione attuative del D.L. n. 06/2020 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza n. 09 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Toscana "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19";

VISTO in particolare l'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 09.03.2020 che vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

VISTO altresì che il D.P.C.M. 09.03.2020 sospende con effetto immediato le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;

DATO ATTO che l'intero territorio nazionale è colpito dall'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che il Comune di Sarteano gestisce il mercato settimanale, il quale rientra nel concetto di attività ed esercizi commerciali all'aperto soggette a titolo precauzionale alle suddette limitazioni organizzative;

DATO ATTO che, stante l'attuale ubicazione e configurazione del mercato settimanale, è materialmente impossibile conformarsi alla citata raccomandazione relativa all'adozione delle citate misure organizzative;

RITENUTO doveroso, al fine di evitare assembramenti di persone e garantendo la salute pubblica ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dare integrale attuazione delle sopra indicate disposizioni governative in quanto rientranti nella diretta competenza del Sindaco, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale e rappresentante della comunità locale;

DATO ATTO che, stante l'urgenza derivante dall'emergenza sanitaria, sussistono reali ragioni di impedimento che giustificano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi l'art. 7 della legge 241/1990;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. N. 267 /2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Dalla data di adozione del presente provvedimento in tutto il territorio comunale:

1. **LA SOSPENSIONE** dello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta nel mercato settimanale del venerdì nel Comune di Sarteano;
2. **LA SOSPENSIONE** dello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche sotto forma di spazi fuori mercato nelle giornate del lunedì – martedì – mercoledì – giovedì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 in Piazza Bargagli nel Comune di Sarteano.

Il presente provvedimento resta efficace fino a revoca espressa o sino alla revoca o modificazione della normativa nazionale concernente l'emergenza COVID – 19.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza, emanata per motivi pubblica Sanità è punita ai sensi dell'art. 650 C.P.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla predetta pubblicazione

Il presente provvedimento verrà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e/o notificazione agli interessati nei casi in cui si renda necessario

IL VICE SINDACO

f.to Flavia Rossi

